

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI VOLONTARIATO
NELL'AMBITO DI PROGETTI DI INSERIMENTO SOCIALE PER I MIGRANTI NEL
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME**

L'anno 2015 (duemilaquindici) il giorno 14 del mese di Agosto, nella sede del Comune di San Giuliano Terme

TRA

il Comune di San Giuliano Terme, rappresentato da Franco Marchetti vice sindaco e assessore politiche sociali
e

la Società della Salute, rappresentata dal Direttore Dott. Giuseppe Cecchi

la cooperativa sociale Amera in qualità di soggetto gestore della struttura di accoglienza di via Lenin, loca San Martino Ulmiano rappresentata da
e

l'Associazione di Promozione Sociale ORTIPISANI ONLUS, con sede in via Lucchese 93, 56125 PISA c.f. 93070640508, nella persona del Sig. Giuliano Meini in qualità di Presidente dell'Associazione a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie

Visti

- gli articoli 14 e ss del Codice civile recanti disposizioni sulle associazioni, fondazioni e comitati;
- la legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";
- il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 " Testo unico delle disposizioni concernenti disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero",
- il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999 n. 394 "Regolamento recante norme dia attuazione del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione";
- il decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25 "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato;
- il decreto legislativo 21 febbraio 2014 n. 18 "Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta;
- la legge regionale 9 dicembre 2002 n. 42 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";
- la legge regionale 26 aprile 1993 n. 28 "Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato;
- la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale";
- le legge regionale 8 giugno 2009 n. 29 "Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana";
- l'Intesa sull'attuazione del Piano nazionale accoglienza approvata il 10 luglio 2014 in Conferenza Unificata;
- la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le Libertà civili e l'immigrazione, protocollo n. 14290 del 27 novembre 2014 avente ad oggetto "Attività di volontariato svolte da migranti;

AziendaUSL5Pisa



SOCIETÀ DELLA SALUTE PISANA ZON

Via Saragat, 24
56125 - PISA

Tel 050/954137
Fax 050/954138

www.sds.zonapisana.it

PREMESSO CHE

- la promozione dei diritti di cittadinanza e dell'inclusione sociale dei cittadini stranieri e di tutti coloro che si trovano a vivere condizioni di marginalità o di esclusione rappresenta un valore guida per le politiche nazionali, dell'Amministrazione regionale, dell'Amministrazione Comunale e degli Enti Locali del territorio toscano da realizzarsi attraverso il contributo e la collaborazione di tutti i soggetti istituzionali, del mondo del lavoro e del Terzo settore presenti sul territorio;
- attraverso lo sviluppo di adeguati processi di integrazione si favorisce la crescita della coesione sociale e si contribuisce alla prevenzione e al superamento delle cause dei conflitti e al miglioramento generale delle condizioni della sicurezza pubblica;
- l'evoluzione dei fenomeni migratori connessa anche ai mutamenti nello scenario internazionale, richiede il continuo adeguamento delle strategie di accoglienza da sviluppare nei territori;

CONSIDERATO CHE

- sul territorio nazionale è in atto da alcuni anni un costante e consistente flusso di migranti per i quali è talvolta necessario attivare immediate forme di accoglienza;
- in particolare lo sbarco sulle coste italiane di migliaia di cittadini provenienti da paesi asiatici, africani, nordafricani ha determinato una vera emergenza umanitaria;
- il fenomeno ha raggiunto, in quest'ultimo periodo dimensioni particolarmente preoccupanti per numero di arrivi per i quali è estremamente difficile rispondere adeguatamente alla loro accoglienza;
- la misura del fenomeno ha determinato la necessità di attivare azioni di carattere straordinario ed urgente al fine di predisporre strutture capaci di assicurare assistenza umanitaria alle persone arrivate in condizioni di assoluta precarietà;
- sul territorio comunale sono presenti migranti ospiti in diverse strutture di accoglienza ed in particolare in quelle gestite dalla Società della Salute presso Piaggerta e Pontasserchio; quelle gestite dalla Cooperativa Amara presso San Martino Ulmiano; quelle gestite dalla Croce Rossa Italiana.

RICHIAMATA

- la deliberazione di Giunta regionale n. 678/2015 con la quale è stato approvato l'Accordo di Collaborazione per la realizzazione di attività di volontariato per i migranti ospiti nelle strutture di accoglienza presenti nel territorio regionale e la presente Convenzione;

RICHIAMATO

- la delibera della Giunta Esecutiva della Società della Salute Pisana n. 4 del 16/7/2015 con il quale si è provveduto ad approvare lo schema di "Convenzione per la realizzazione di attività di volontariato nell'ambito di progetti di inserimento sociale per i migranti" per i comuni della Zona Pisana.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione regola i rapporti che si instaurano tra il Comune di San Giuliano Terme, la Società della Salute Zona Pisana, il Soggetto Gestore Cooperativa Sociale Amara e l'Associazione Ortipisani, per la realizzazione di un progetto di inserimento sociale che attraverso attività di volontariato svolta in ambiti di utilità sociale e di pubblico interesse possa arricchire la conoscenza del territorio e migliorare l'integrazione nella comunità dei migranti che abbiano:

- presentato di istanza per il riconoscimento della protezione internazionale o siano in attesa della definizione del ricorso in caso di impugnativa della decisione negativa della competente Commissione territoriale;
- sottoscritto il Patto di volontariato;

AziendaUSL 5Pisa



Società della Salute della Toscana

SOCIETÀ DELLA SALUTE ZONA
PISANA

Via Saragat, 24
56125 - PISA

Tel 050/954137
Fax 050/954138

www.sds.zonapisana.it

- richiesto liberamente e volontariamente l'adesione ad un'associazione di volontariato o di promozione sociale firmataria dell'Accordo di Collaborazione tra Prefettura di Firenze, Regione Toscana, Anci Toscana di cui alla delibera di Giunta regionale n. 678/2015.

Le attività di volontariato proposte ai migranti sono quelle contenute nel PROGETTO, allegato A alla presente convenzione quale sua parte integrante e sostanziale, che l'Associazione si impegna a realizzare.

Il progetto intende favorire percorsi di accompagnamento e inclusione sociale e si pone quale obiettivo da raggiungere l'inserimento dei volontari nei servizi di orticoltura ed educazione all'uso consapevole dei prodotti agricoli nell'ambito delle attività realizzate nelle scuole e nelle strutture associative del territorio.

ART. 2 – SOGGETTI DESTINATARI DEL SERVIZIO

Il servizio è rivolto ai cittadini stranieri provvisoriamente ospiti della struttura di pronta Accoglienza di Via Lenin in Località San Martino Ulmiano del Comune di San Giuliano Terme in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1.

Il presente progetto si esplica a favore dei soggetti di cui all'allegato 2 della presente convenzione

Eventuali integrazioni o modifiche dei soggetti coinvolti nel progetto che si rendano necessarie nel corso della presente convenzione saranno proposte con lettera dell'Associazione al Comune di San Giuliano Terme e alla Società della Salute Pisana, che, qualora ne sussistano le condizioni, comunicherà il proprio assenso.

ART. 3 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto con le modalità ed entro i termini previsti dal progetto presentato dall'Associazione. L'Associazione dovrà quindi svolgere esclusivamente le attività previste dal progetto allegato alla presente convenzione, astenendosi dall'effettuare altre prestazioni non previste. Dovranno essere rispettati gli orari di inizio e fine attività previsti dal progetto e le date di inizio e fine progetto. E' necessario che siano condivise con il volontario e finalità dell'attività svolta e descritta al volontario affinché il medesimo sia informato prima dell'inizio sulle attività da effettuare. Dovrà essere garantito da parte dell'Associazione un monitoraggio costante del percorso intrapreso.

L'Associazione concorderà con il gestore della struttura di accoglienza modalità e orari delle attività di volontariato degli ospiti.

E' facoltà delle parti interrompere in qualsiasi momento l'attività concordata di cui al progetto allegato con le modalità di cui al successivo articolo 12.

Nel caso di sospensioni dell'attività dovute a qualsiasi causa l'Associazione è tenuta a darne immediata comunicazione al soggetto gestore del centro di accoglienza ed al Comune.

L'attività è prevista di in una fascia oraria massima dalle ore 7.00 alle ore 19.00. Rimane facoltà dell'Associazione, previo accordo con il Comune, concordare altre fasce orarie che dovranno comunque essere motivate e comunicate al Comune, al soggetto gestore e all'ospite.

Le parti si impegnano a fornire reciprocamente le informazioni necessarie al corretto svolgimento delle attività. L'Associazione si impegna altresì a comunicare eventuali cambiamenti sulle modalità di svolgimento delle attività stesse.

ART. 4 – OBBLIGHI DELL'ASSOCIAZIONE

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione l'Associazione si impegna a:

- a) organizzare le attività proposte nel progetto;
- b) affiancare un referente al soggetto volontario che coordini lo svolgimento dell'attività garantendo inoltre adeguata formazione al soggetto volontario per lo svolgimento delle attività previste dal progetto;
- c) redigere un report finale contenente il resoconto dell'attività svolta da trasmettere al comune ed alla Prefettura;

AziendaUSL 5Pisa



SOCIETÀ DELLA SALUTE PISANA ZOI

Via Saragat, 24
56125 - PISA

Tel 050/954137
Fax 050/954138

www.sds.zonapisana.it

d) provvedere alle coperture assicurative del migrante volontario contro infortuni e responsabilità civile verso terzi sollevando il Comune di San Giuliano Terme e la Società della Salute da qualsiasi responsabilità per danni conseguenti l'attività oggetto della presente convenzione così come previsto dall'art. 4 comma 1 e art. 7 comma 3, della legge n. 266/1991 e dall'articolo 30 della legge 383/2000;

e) mettere a disposizione del volontario eventuale vestiario, attrezzature e quant'altro necessario nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro;

f) garantire la disponibilità di propri volontari/collaboratori per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione;

g) svolgere l'attività di cui alla presente convenzione con piena autonomia organizzativa e gestionale e a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali del settore.

ART. 5 - GLI OBBLIGHI DEL COMUNE

Il Comune si impegna, in modo diretto e/o tramite la Società della Salute della Zona Pisana a:

a. attivarsi con tutti i soggetti istituzionali e non, coinvolti nel progetto promuovendo la reciproca collaborazione;

b. assicurare il monitoraggio complessivo della realizzazione di quanto previsto dalla presente convenzione e di trasmettere alla Regione Toscana e alla Prefettura competente i dati inerenti il numero dei profughi impegnati in attività di volontariato, nonché la tipologia di attività svolta.

ART. 6 - PRIVACY

146 10.6.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 23

Il Comune di San Giuliano Terme comunica i dati personali dei soggetti ospiti del centro di accoglienza e disponibili allo svolgimento di attività di volontariato all'Associazione, che è tenuta ad osservare gli obblighi imposti dal Codice di protezione dei Dati personali di cui al D. Lgs 196/2003. Il personale ed i volontari dell'Associazione sono tenuti a non divulgare notizie, fatti e circostanze di cui sono venuti a conoscenza nell'ambito delle attività da loro svolte con i migranti coinvolti nel progetto.

I dati comunicati dal Comune sono affidati alla persona che in base all'organizzazione delle Associazioni ha le funzioni di Titolare ai sensi del Codice, il quale è tenuto a trattare i dati nel rispetto delle norme del Codice stesso, con particolare riferimento ai seguenti obblighi:

a. Il Titolare ha l'obbligo di trattare i dati in modo lecito e con correttezza; deve darsi un'organizzazione interna per garantire che le operazioni di trattamento siano fatte da persone nominate per iscritto ed istruite, nonché per garantire il rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal Codice;

b. I dati comunicati non possono essere diffusi o comunicati a terzi salvo per operazioni che rientrano nell'attività stessa;

c. I dati non devono essere manipolati illegittimamente. Se necessario debbono essere aggiornati. Debbono essere custoditi in maniera tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o non conforme alle finalità del trattamento. Possono essere trattati solo con mezzi informatici e cartacei e solo per le finalità di cui alla presente convenzione. Debbono essere trattati in modo da garantire all'interessato la tutela e l'esercizio dei suoi diritti previsti dal Codice. Debbono essere conservati nelle forme previste dal Codice stesso;

d. L'Associazione deve inoltre garantire il rispetto dei principi previsti dal Codice di protezione dei dati personali, quali adeguatezza, completezza e non eccedenza rispetto alle finalità previste nella presente Convenzione.

ART. 7 - SPESE RIMBORSABILI

Il Comune riconosce, a titolo di rimborso, la copertura delle spese complessivamente sostenute per l'attività di volontariato di cui alla presente Convenzione svolta dai migranti. In particolare per le spese di cui all'articolo 5 ultimo capoverso dell'Accordo di

AziendaUSL 5Pisa



SOCIETÀ DELLA SALUTE ZONA
PISANA

Via Saragat, 24
56125 - PISA

Tel 050/954137
Fax 050/954138

www.sds.zonapisana.it

Collaborazione (spese assicurative contro infortuni e responsabilità civile verso terzi, spese per eventuali strumenti, attrezzature e dispositivi di protezione individuale, per la partecipazione ad eventuali attività di formazione necessarie), nonché ogni altra spesa direttamente connessa alla realizzazione dei progetti di cui alla presente Convenzione, nella misura massima di euro 50 € a persona.

ART. 8 – PAGAMENTI E CONTROLLI

La richiesta di rimborso dovrà essere effettuata da parte dell'Associazione sulla base delle spese sostenute di cui all'articolo 7 e supportata da documentazione giustificativa dei costi.

Il rimborso sarà effettuato dal Comune di San Giuliano Terme e/o dalla Società della Salute della Zona Pisana entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di rimborso da parte dell'Associazione e previa verifica, se dovuta, della regolarità contributiva e assicurativa accertata tramite D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva). L'Associazione s'impegna a trasmettere al Comune di San Giuliano Terme i dati utili agli enti previdenziali per il rilascio del D.U.R.C. (Documento Unico Regolarità Contributiva), previsto dalla seguente normativa: L. n. 266/2002, Circolare INAIL n. 7/2008, Circolare del Ministero del lavoro n. 5/2008 e determina dell'Autorità dei Contratti Pubblici n. 1 2010.

ART. 9 – DURATA

10.6.2015 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 23 147

La presente convenzione ha decorrenza a partire dalla sottoscrizione e avrà validità fino al 31/07/2016 e potrà essere rinnovata o prorogata nei termini di legge.

ART. 10 – INADEMPIENZE E RECESSO

Il Comune di San Giuliano Terme procederà in proprio e/o tramite la Società della Salute Zona Pisana alla verifica e vigilanza sullo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, segnalando eventuali rilievi alle Associazioni le quali dovranno adottare i necessari interventi.

Eventuali contestazioni e/o osservazioni relative ad inadempienze devono essere comunicate dal Comune di San Giuliano Terme per iscritto entro 15 giorni dalla verifica, fissando un termine entro il quale l'Associazione adotta i provvedimenti necessari. Trascorso tale termine, per il perdurare di situazioni difformi dal presente atto o comunque incompatibili per il proseguimento della collaborazione, il Comune di San Giuliano Terme ha la facoltà di recedere dalla convenzione, comunicandolo per iscritto all'Associazione stessa.

Per seri e comprovati motivi di forza maggiore l'Associazione potrà recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno 15 giorni a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il recesso cancella gli eventuali diritti per servizi non ancora erogati e non estingue gli oneri eventualmente contratti in forza della stessa convenzione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di San Giuliano Terme

Società della Salute Zona Pisana

Cooperativa Sociale Arnera

Associazione ORTIPISANI

AziendaUSL5Pisa



SOCIETÀ DELLA SALUTE ZONA
PISANA

Via Saragat, 24
56125 - PISA

Tel 050/954137
Fax 050/954138

www.sds.zonapisana.it

